GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 20 ottobre 1923** — **Numero 247**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** ⎭ spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2134.
Speciali agevolazioni di tariffe pel trasporto dei cotoni in transito per l'Italia destinati in Svizzera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il trasporto dei cotoni greggi dai porti italiani all'estero attraverso i transiti di Iselle, Pino, Chiasso e Brennero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere una riduzione, in misura non eccedente il 20 %, sui prezzi risultanti dalle singole tariffe competenti a tali trasporti.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2135.
Proroga del termine per l'entrata in vigore del regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 45 del regolamento generale 11 febbraio 1923, n. 336, per il servizio d'assistenza degli esposti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per l'entrata in vigore del detto regolamento generale è prorogato sino al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2136.
Interpretazione dell'art. 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743, relativa alla costituzione in Comune della frazione di Pagliara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 5 luglio 1914, n. 743;
Ritenuta la necessità di chiarire la disposizione di cui all'art. 1 della legge predetta;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743, deve essere interpretato nel senso, che ricostituisce l'antico comune di Pagliara, comprendendovi l'abitato di Rocchenere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 136. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2138.
Estensione alle nuove provincie delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento interno e internazionale del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2119;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle nuove provincie le seguenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento interno ed internazionale del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico:

1° R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1480, con il quale vengono estese al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912;

2° Decreto Luogotenenziale del 6 giugno 1915, n. 810, circa il divieto ai privati di impiantare od esercitare stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche di qualsiasi natura;

3° R. decreto-legge del 4 novembre 1919, n. 2223, che disciplina la concessione dei brevetti internazionali di radiotelegrafia;

4° R. decreto-legge del 5 dicembre 1920, n. 1786, con il quale si fa obbligo a tutte le navi di commercio a propulsione meccanica ed a vela addette al trasporto di passeggeri ed a quelle di carico aventi una stazza lorda di 1600 o più tonnellate, allorchè intraprendono la navigazione, di essere munite di un impianto radiotelegrafico;

5° R. decreto-legge del 20 febbraio 1921, n. 255, con cui si apportano modificazioni al decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 810, relativo al divieto di concessioni per impianti di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

Art. 2.

Sono abrogate di conseguenza le disposizioni legislative e regolamentari preesistenti in detti territori, in quanto contrastino con le disposizioni sopra cennate.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. **2139**.
Concessione all'Unione italiana dell'educazione popolare ed alla Federazione italiana delle biblioteche popolari dell'esenzione dalle tasse per la spedizione di pacchi postali contenenti rispettivamente oggetti di cancelleria e libri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febraio 1901, n. 120;
Riconosciuta l'opportunità di facilitare all'Unione italiana dell'educazione popolare, ed alla Federazione italiana delle biblioteche popolari la spedizione di pacchi postali per l'invio rispettivamente di oggetti di cancelleria e di libri;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per le finanze e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa speciale accordata alle case editrici e librarie con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, è estesa ai pacchi ordinari non gravati di assegno, spediti dall'Unione italiana dell'educazione popolare e dalla Federazione italiana delle biblioteche popolari, diretti nell'interno del Regno e nelle Colonie.

Tale concesione è limitata:

per l'Unione italiana dell'educazione popolare, ai pacchi contenenti oggetti di cancelleria e indirizzati agli organi dipendenti, alle Amministrazioni comunali, ai patronati scolastici ed agli istituti di educazione popolare;

per la Federazione delle biblioteche popolari, ai pacchi contenenti libri e scambiati fra la sede centrale, le biblioteche popolari federate e le sezioni federali della Federazione.

Art. 2.

Nessuna indennità è dovuta dall'Amministrazione postale in caso di smarrimento, di manomissione o di avaria dei pacchi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

I pacchi di cui ai precedenti articoli avranno corso mediante bollettini di spedizione speciali da stamparsi a cura ed a spese dei due Enti citati nel primo alinea dell'art. 1. I detti bollettini dovranno essere stampati su modello fornito dall'Amministrazione postale e saranno affrancati dai mittenti con i francobolli speciali di cui al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, recanti l'indicazione dell'Ente speditore e dell'anno per il quale sono validi.

Art. 4.

L'Unione italiana dell'educazione popolare e la Federazione italiana delle biblioteche popolari dovranno versare annualmente all'Amministrazione delle poste la somma fissa di L. 1000 per ciascuna, a titolo di rimborso della spesa di fabbricazione dei francobolli. Contro questo pagamento i due predetti Enti riceveranno dal Ministero della pubblica istruzione, al quale sarà fornita dal Ministero delle poste e dei telegrafi, una dotazione di francobolli di cui al precedente articolo, sufficiente per un anno, alla spedizione dei loro pacchi.

Art. 5.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Unione italiana dell'educazione popolare e la Federazione italiana delle biblioteche popolari faranno al Ministero della pubblica istruzione la resa dei francobolli speciali non consumati. Il Ministero della pubblica istruzione verserà tale resa a quello delle poste e dei telegrafi e in pari tempo gli rimborserà l'ammontare del valore facciale complessivo dei francobolli consumati.

Art. 6.

All'Unione italiana dell'educazione popolare ed alla Federazione italiana delle biblioteche popolari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, numero 426, relativamente all'indebito uso dei francobolli speciali.

Qualora il contenuto dei pacchi spediti dagli Enti suddetti fosse riconosciuto in tutto o in parte diverso da quello autorizzato, l'Amministrazione postale può sospendere la concessione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 per un periodo da 1 a 6 mesi, ed anche revocarla in caso di recidività. Il provvedimento di revoca deve essere preso con decreto Ministeriale.

Contro il provvedimenteo di sospensione non è ammessa alcuna impugnazione; contro quello di revoca è ammesso soltanto il ricorso in via amministrativa.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1923, n. 2147.

Abrogazione dei Regi decreti-legge 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, n. 2434, concernenti la costituzione di una cooperativa per la costruzione di case economiche pei sottufficiali della R. marina in servizio attivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti-legge 12 ottobre 1919, n. 2043, che accorda facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi da sottufficiali della Regia marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, e 24 novembre 1919, n. 2434, contenente norme per l'applicazione del precedente decreto, sono abrogati.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, numero 2043, cessano di aver vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto per la parte che riguarda l'assegnazione e la concessione delle aree demaniali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto stesso, e dal 1° luglio 1924 per quanto riguarda i proventi dei canoni di fitto degli alloggi erariali attribuiti alla stessa cooperativa dall'art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2434, restano in vigore per la sola parte che si riferisce ai diritti già acquisiti in base a regolari convenzioni, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2151.

Revoca della concessione della ferrovia Guastalla-Scalo Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 355, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata col comune di Guastalla il 16 febbraio 1922, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Guastalla-Scalo Po;

Ritenuto che tale concessione era subordinata alla condizione che il Comune provvedesse alla costruzione dello scalo fluviale sul Po, cui doveva allacciarsi la linea, ed alla sistemazione del traghetto fra le opposte sponde; e che alla costruzione dello scalo, per ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, non è stato finora possibile nè è possibile provvedere in un tempo prossimo;

Vista la istanza del sindaco di Guastalla in data 2 marzo 1923, confermata da quel Consiglio comunale con deliberazione del 25 marzo 1923, con cui si chiede la revoca della concessione di detta linea e la restituzione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti dal Comune medesimo con l'atto di concessione;

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la concessione della ferrovia Guastalla-Scalo Po, effettuata in favore del comune di Guastalla, mediante convenzione 16 febbraio 1922, approvata con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 355.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a restituire la cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti dal comune di Guastalla, con la predetta convenzione 16 febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 151. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2160.

Sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie degli uffici giudiziari delle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923, possono essere revocati i provvedimenti di carattere provvisorio con i quali, in base alle norme emanate dal Comando supremo dell'Esercito e dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, furono confermati, riassunti, riammessi o comunque mantenuti in servizio i funzionari di cancelleria, di ragioneria e gli inservienti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, ed appartenenti agli uffici giudiziari delle nuove provincie.

Il trattamento di riposo per il personale revocato dal servizio a norma del presente articolo, è quello determinato dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Coloro ai quali sia negata la cittadinanza italiana con provvedimento definitivo s'intendono decaduti di diritto dal rapporto d'impiego e non possono vantare alcuna pretesa verso lo Stato italiano.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono collocati a riposo di ufficio con decorrenza dal 1° novembre 1923 e col trattamento stabilito dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, i funzionari di cancelleria e di ragioneria provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, che alla data medesima compiano 65 anni di età, e gl'inservienti che compiano 60 anni di età.

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1923 sono dispensati dal servizio i funzionari di cancelleria, di ragioneria e gl'inservienti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, i quali per malattia, per incapacità, per insufficiente conoscenza della lingua italiana, per poco rendimento di lavoro o per altri motivi non siano ritenuti in condizioni di essere ulteriormente utili all'Amministrazione.

Il trattamento di riposo è quello stabilito dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 4.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono presi con decreto del Ministro della giustizia. Quelli indicati negli articoli 1 e 3 sono anche preceduti dal parere di una Commissione speciale composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, di un consigliere di Corte di appello e del capo della divisione del personale delle cancellerie del Ministero.

Adempie le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero, con funzioni amministrative.

I provvedimenti indicati negli articoli 1 e 3 non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

La Commissione potrà anche proporre la revoca o la modificazione degli avanzamenti di rango disposti dopo il 3 novembre 1918, nonchè gli eventuali provvedimenti di riparazione che riterrà opportuno per coloro che hanno subito pregiudizio di carriera per motivi politici da parte della cessata monarchia austriaca.

I provvedimenti di revoca, di modificazione e di riparazione di cui al precedente comma sono presi con decreto del Ministro della giustizia e non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 5.

I ruoli del personale delle ragionerie giudiziarie delle nuove provincie sono soppressi. I funzionari dei ruoli predetti sono trasferiti nell'elenco dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie a norma dell'articolo seguente e sono parificati ai funzionari stessi ad ogni effetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 6.

Avvenute le eliminazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 il Ministero procederà alla formazione di un elenco transitorio del personale delle cancellerie, applicando la distinzione dei gradi in conformità dell'ordinamento del Regno.

L'elenco comprenderà nel 1° grado i cancellieri e segretari e nel 2° grado i cancellieri capi e segretari capi.

In ciascun grado la precedenza sarà determinata dalla classe di rango ed a parità di classe dalla priorità della nomina nella classe medesima conseguita da ciascun funzionario, salvo quanto è disposto alla lettera *a*) del seguente capoverso.

Nel grado di cancelliere e segretario saranno collocati:

a) i funzionari dei gruppi *C, D* ed *E*, dando ai funzionari provenienti dal gruppo *C* la precedenza nel ruolo in confronto dei funzionari di pari classe provenienti dai gruppi *D* ed *E*;

b) gli officianti, escluso il personale femminile, nominati impiegati del gruppo *E* in virtù della circolare 4 novembre 1919, n. 05939 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, purchè provvisti di un titolo di studio superiore a quello rilasciato da una scuola popolare, ed abbiano dato prova, a giudizio dei capi della Corte, di essere idonei alla tenuta del libro tavolare;

c) gli officianti, escluso il personale femminile, che nominati impiegati del gruppo *E* in virtù della circolare indicata nella precedente lettera *b*) conseguiranno in mancanza del titolo di studio indicato nella lettera stessa, la idoneità nell'esame previsto dall'art. 8.

Nel secondo grado saranno collocati soltanto gli attuali direttori di cancelleria, tenitori del libro fondiario, direttori esecutivi, consiglieri contabili e direttori degli uffici di depositi giudiziari, effettivamente nominati nell'ottava classe di rango.

Art. 7.

L'eccedenza dei posti assegnati alle cancellerie e segreterie giudiziarie delle nuove provincie dalla tabella organica approvata con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2159, in rapporto al numero dei funzionari dell'elenco transitorio, va in aumento dei posti di grado corrispondente nel ruolo generale. Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, è in facoltà del Ministro di bandire un concorso per i posti vacanti di cancellieri e segretari a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626.

Art. 8.

L'esame di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 del presente decreto avrà luogo presso la Corte di appello di Trieste e la sezione di Corte di appello di Trento.

Esso consta di una prova scritta riguardante un atto di procedura penale, ed uno relativo alla tenuta del libro tavolare.

La Commissione incaricata esaminerà i lavori in Roma.

La Commissione è composta di tre magistrati, di cui uno almeno di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello che la presiede.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative.

Il decreto Ministeriale che indice l'esame sarà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e conterrà anche le altre norme occorrenti per l'esame medesimo.

Art. 9.

Ai posti di cancelliere e segretario che risulteranno vacanti negli uffici giudiziari delle nuove provincie in rapporto al

numero dei funzionari di tale grado collocati nell'elenco transitorio a norma dell'art. 6, sarà nominato il personale maschile assunto per i servizi di cancelleria, negli uffici predetti, dopo il 3 novembre 1918, ove superi l'esame previsto nel precedente art. 8.

All'esame saranno ammessi soltanto coloro che, alla data del decreto che indice l'esame stesso, abbiano già acquistata la cittadinanza italiana ed abbiano dato, a giudizio dei capi delle rispettive Corti, prove di capacità, diligenza e buona condotta.

Coloro che conseguiranno l'approvazione saranno nominati, con decreto Ministeriale, cancellieri e segretari, e saranno collocati nell'elenco transitorio con l'ordine di precedenza fissato nella graduatoria di esame.

Dalla data di nomina avranno il trattamento previsto dall'art. 14.

Coloro che per qualsiasi ragione non prendano parte all'esame o non conseguano l'idoneità o non ottengano la nomina per difetto di posti, saranno dispensati dal servizio con diritto ad indennizzo non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno; se ex combattenti nel R. esercito, l'indennizzo sarà equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Art. 10.

L'elenco transitorio previsto negli articoli precedenti sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati potranno entro un mese da tale pubblicazione presentare i loro reclami al Ministero, con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Su tali ricorsi deciderà il Ministro della giustizia, sentita la Commissione prevista nell'art. 4 e tale decisione non sarà soggetta ad alcun gravame in via amministrativa e giurisdizionale.

Entro il termine e con le norme che saranno stabilite con altro decreto, si procederà alla fusione dell'elenco transitorio nel ruolo generale del personale delle cancellerie e segreterie del Regno.

Art. 11.

Gli aiuti di cancelleria ed i sottoimpiegati, assimilati a norma del decreto 16 giugno 1921, n. 1017, sempre quando non siano soggetti ai provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, continuano a prestar servizio negli uffici giudiziari delle nuove provincie con la denominazione di applicati giudiziari. Con la stessa denominazione continuano a prestar servizio anche gli officianti che non superano l'esame previsto dall'art. 8 per l'inclusione nel ruolo dei cancellieri e segretari.

Gli applicati giudiziari esercitano esclusivamente mansioni di ordine e sono collocati con decorrenza 1° aprile 1922 nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale di terza categoria delle Amministrazioni del Regno, in conformità della tabella n. 3 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

La destinazione degli applicati giudiziari negli uffici giudiziari delle nuove provincie è fatta con decreto del Ministro della giustizia, secondo le esigenze del servizio nei vari uffici in aggiunta ai funzionari di cancelleria stabiliti nelle tabelle organiche degli uffici stessi.

Art. 12.

Gli uscieri, dopo avvenute le eliminazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 saranno collocati in apposito elenco transitorio per ordine di anzianità di servizio dalla data di assunzione, e gli uscieri capi in base all'anzianità dalla promozione.

Se gli uscieri attualmente addetti in un ufficio eccedono il numero fissato per l'ufficio stesso nella tabella annessa al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2159, i meno anziani possono esservi conservati in soprannumero salvo ad occupare per ordine di anzianità i posti di pianta che vi si renderanno successivamente vacanti.

Fino a quando non sarà provveduto diversamente, gli uscieri continueranno ad esercitare anche le altre funzioni loro demandate dalla legislazione in vigore nelle nuove provincie.

Il personale assunto a posti di inserviente dopo il 3 novembre 1918, è dispensato dal servizio a decorrere dal primo del mese successivo a quello in corso alla pubblicazione del presente decreto, con diritto all'indennizzo previsto nell'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto.

Su proposta dei capi delle Corti, e con decreto Ministeriale, ai posti di uscieri vacanti alla prima attuazione del presente decreto potranno essere nominati in via eccezionale coloro che, assunti dopo il 3 novembre 1918, abbiano speciali requisiti di benemerenze patriottiche.

Art. 13.

L'elenco transitorio degli uscieri, previsto nell'articolo precedente sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati possono entro un mese da tale pubblicazione presentare i loro reclami al Ministro con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Su tali ricorsi deciderà il Ministro della giustizia e la decisione non sarà soggetta ad alcun ulteriore gravame in via amministrativa o giurisdizionale.

Entro il termine e con le norme che saranno stabilite con altro decreto si procederà alla fusione dell'elenco transitorio nel ruolo generale degli uscieri giudiziari del Regno.

Art. 14.

Al personale di cancelleria ed agli uscieri collocati nei rispettivi elenchi transitori sono conferiti gli stipendi previsti nelle tabelle n. 22 e 23 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Al personale predetto ed a quello indicato nell'art. 11 sono altresì estese le disposizioni relative alle indennità caroviveri, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed in successivi provvedimenti.

Art. 15.

Nel quadro degli stipendi previsti per gli applicati giudiziari a norma dell'art. 11 gli officianti sono collocati all'inizio del 4° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità negli emolumenti.

Gli aiuti di cancelleria sono collocati, all'inizio del grado, con l'anzianità complessiva di servizio.

I sottoimpiegati sono collocati, in base all'anzianità di servizio dalla nomina a sottoimpiegato.

L'eventuale differenza in più risultante tra l'inquadramento effettuato in virtù del R. decreto 16 giugno 1921, numero 1017 e gli stipendi previsti nel presente decreto rimane come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Art. 16.

Nei quadri nuovi degli stipendi previsti nella tabella n. 23, annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli uscieri sistemati in ruolo a norma dell'art. 12 saranno inquadrati con riferimento al 1° luglio 1920 all'inizio del 4° anno con

l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli della anzianità di servizio.

Gli uscieri capi collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti a norma del R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017, agli effetti delle nuove tabelle sono collocati all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli del servizio diminuiti di 12 anni.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017.

Art. 17.

Il conferimento dei nuovi stipendi non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 18.

Per la risoluzione dei reclami relativi alla sistemazione economica si osservano le norme di cui agli articoli 24 e 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 19.

E' abrogata qualsiasi disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto e sono estese al personale di cancelleria e segreteria, ed agli uscieri degli uffici giudiziari delle nuove provincie le leggi che regolano lo stato giuridico ed economico dei corrispondenti funzionari degli uffici giudiziari del Regno.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 160. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2161.

Riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti con vincoli semestrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto dell'11 gennaio 1923, n. 10;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottufficiali, esclusi quelli dei carabinieri Reali, che siano attualmente alle armi quali trattenuti con vincoli semestrali, potranno, entro i limiti delle vacanze degli organici, essere riammessi in servizio attivo, ancorchè non si trovino nelle condizioni volute per la riammissione in servizio in via normale, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 161. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2159.

Tabelle numeriche dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri addetti agli uffici giudiziari delle nuove provincie, e norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 11 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923, il numero dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri, addetti agli uffici giudiziari delle nuove provincie, è determinato dalle annesse tabelle, sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Le tabelle stesse hanno carattere provvisorio; potranno essere modificate entro il 31 dicembre 1923 con Nostri decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, e saranno definitivamente stabilite, col provvedimento di estensione alle nuove provincie del Codice di procedura civile.

Col provvedimento stesso, in quanto occorra e qualora fosse già avvenuta la unificazione dei ruoli, saranno date le norme opportune per la sistemazione del personale che risultasse eventualmente in eccedenza.

La disposizione contenuta nell'art. 5 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, è applicabile anche agli uffici giudiziari delle nuove provincie.

Art. 2.

I magistrati di grado non superiore a giudice e sostituto procuratore del Re addetti agli uffici giudiziari delle nuove provincie possono, con decreto del Ministro della giustizia, essere temporaneamente applicati per gravi esigenze di servizio ad altro ufficio delle provincie stesse, comprese le preture, per quanto riguarda i giudici.

La stessa disposizione è applicabile ai magistrati di grado superiore che esercitano le funzioni di giudice nei tribunali e nelle preture.

Ove le esigenze del servizio assolutamente lo richiedano il primo presidente della Corte di appello di Trieste ed il presidente della sezione della Corte di appello di Trento, sentiti rispettivamente il procuratore generale e l'avvocato generale, possono disporre l'applicazione temporanea di un funzionario di cancelleria o di un usciere ad altro ufficio giudiziario, nell'ambito della propria giurisdizione, informandone immediatamente il Ministro della giustizia.

Art. 3.

Fino a che non sarà attuata la sistemazione giuridica del personale giudiziario proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1923, i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli uscieri provenienti dal cessato regime potranno continuare a prestar servizio negli uffici cui sono addetti, o essere destinati ad altri uffici delle nuove provincie, anche in eccedenza sul numero fissato dalle tabelle annesse al presente decreto.

I magistrati e cancellieri componenti le commissioni per l'impianto del libro fondiario possono rimanere o essere destinati ai vari uffici in soprannumero, anche oltre il termine fissato nel comma precedente, e fino all'espletamento del loro incarico.

Art. 4.

Gli affari di competenza della soppressa pretura commerciale e marittima di Trieste sono devoluti, a decorrere dal 1° ottobre 1923, alle preture mandamentali della stessa città, secondo la rispettiva delimitazione territoriale stabilita nella tabella annessa al R. decreto 24 marzo 1923, numero 601.

Nulla è per ora innovato quanto alla costituzione, alle attribuzioni ed alla circoscrizione del tribunale commerciale e marittimo di Trieste, nonchè del tribunale industriale della stessa città e delle sezioni di tribunale (senati) in materia montanistica nelle nuove provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 159. — GRANATA.

TABELLA A.

Personale giudicante e del Pubblico ministero addetto alla Corte di appello di Trieste e alla sezione di Corte di appello di Trento.

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti proc. generali
Trento: Sezione della Corte di appello di Venezia	—	1	10	—	1	1
Trieste	1	1	13	1	1	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA B.

Personale giudicante e del Pubblico ministero addetto ai Tribunali delle nuove provincie.

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori del Re	Procuratori del Re aggiunti	Sostituti procuratori del Re
Bolzano	1	2	—	13	1	—	4
Capodistria	1	—	—	4	1	—	1
Gorizia	1	1	—	10	1	—	2
Pola	1	—	—	8	1	—	2
Rovereto	1	—	—	6	1	—	1
Trento	1	1	—	13 (*a*)	1	—	2
Trieste	1 (*b*)	5	1	29 (*c*)	1 (*d*)	1	7
Zara	1	—	—	4	1	—	—
Tribunali speciali.							
Trieste: Tribunale commerciale e marittimo	1	—	—	5	—	—	—

(*a*) Di cui uno addetto alla presidenza della sezione di Corte di appello.

(*b*) Avente grado di consigliere di Corte di cassazione.

(*c*) Dei quali tre addetti alla presidenza della Corte di appello e uno alla presidenza del Tribunale industriale.

(*d*) Avente grado di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA C.

Magistrati addetti alle Preture delle nuove provincie.

SEDI	Numero dei magistrati	SEDI	Numero dei magistrati
Aidussina	2	Mezzolombardo	2
Ala	2	Monfalcone	4
Albona	1	Monguelfo	2
Bisterza	3	Montona	2
Bolzano	6	Ortisei	1
Borgo	4	Parenzo	2
Bressanone	3	Pergine	2
Brunico	3	Pinguente	2
Buie d'Istria	2	Pirano	2
Caldaro	2	Pisino	3
Canale	2	Plezzo	1
Capodistria	3	Pola 1°	2
Cavalese	3	Pola 2°	2
Cembra	1	Postumia	2
Cervignano	2	Primiero	1
Cherso	1	Riva	5
Chiusa	2	Rovereto	6
Cles	4	Rovigno	2
Comeno	1	Senosecchia	1
Condino	2	Sesana	2
Cormons	2	Silandro	2
Cortina d'Ampezzo	1	Stenico	2
Dignano	2	Strigno	2
Egna	2	Tarvisio	1
Fondo	2	Tione	3
Glorenza	2	Tolmino	2
Gorizia	6	Trento	7
Gradisca	2	Trieste 1°	8
Idria	2	Trieste 2°	5
Lana	2	Trieste 3°	3
Lagosta	1	Trieste Urbana	3
Lussino	1	Vezzano	2
Malè	2	Vipiteno	2
Marebbe	1	Volosca Abbazia	3
Merano	8	Zara	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA D.

RIASSUNTO.

Numero complessivo dei funzionari della magistratura giudicante e del Pubblico ministero presso le Corti di appello, i Tribunali e le Preture nelle nuove provincie.

Primi presidenti e procuratori generali di Corte appello . N. 2
Presidenti di sezione ed avvocati generali di Corte di appello . . . . » 4
Consiglieri di Corte di appello, sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti (di cui uno avente grado di consigliere di Corte di cassazione, per il Tribunale civile e penale di Trieste) e presidenti di sezione di Tribunale, consiglieri istruttori e procuratori del Re (di cui uno avente grado di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, per la procura del Re di Trieste) . . . . » 55
Giudici addetti ai Tribunali ed alle Preture e sostituti procuratori del Re . . . . » 290

Totale . . . N. 351

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA E.

Tabella di ripartizione del personale di cancelleria e segreteria e degli uscieri fra gli uffici giudiziari della Corte di appello di Trieste e della sezione di Corte di appello di Trento.

UFFICIO GIUDIZIARIO	Cancellieri e segretari					Uscieri			
						delle cancellerie		delle segreterie	
	Canc. capi con funzioni direttive	Canc. con funzioni direttivo	Cancellieri	Segr. capi con funzioni direttivo	Segretari	Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Corte di appello di Trieste	1	—	20	1	8	1	4	—	2
Tribunali di:									
Capodistria	1	—	8	1	3	1	4	—	2
Gorizia	1	—	17	1	5	1	4	—	2
Pola	1	—	13	1	5	1	4	—	2
Trieste	1	—	51	1	12	2	10	—	2
Zara	1	—	5	1	2	—	2	—	2
Tribunale di Capodistria:									
Preture di:									
Bisterza	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Buie d'Istria . . .	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Capodistria	—	1	5	—	—	—	2	—	—
Montona	—	1	4	—	—	—	2	—	—
Pirano	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Volosca Abbazia . .	—	1	5	—	—	—	2	—	—

Segue: TABELLA E.

UFFICIO GIUDIZIARIO	Cancellieri e segretari					Uscieri			
						dello cancellerie		delle segreterie	
	Canc. capi con funzioni direttive	Canc. con funzioni direttive	Cancellieri	Segr. capi con funzioni direttive	Segretari	Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di Gorizia:									
Preture di:									
Aidussina	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Canale	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Cervignano	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Comeno	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Cormons	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Gorizia	—	1	7	—	—	—	2	—	—
Gradisca	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Idria	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Plezzo	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Tarvisio	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Tolmino	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Tribunale di Pola:									
Preture di:									
Albona	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Cherso	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Dignano	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Lussino	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Parenzo	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Pinguente	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Pisino	—	1	5	—	—	—	2	—	—
Pola 1° mandamento	—	1	4	—	—	—	2	—	—
Pola 2° mandamento	—	1	3	—	—	—	2	—	—
Rovigno	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Tribunale di Trieste:									
Preture di:									
Monfalcone	—	1	5	—	—	—	1	—	—
Postumia	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Sesana	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Senosecchia	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Trieste 1° mandamento	—	1	11	—	—	—	3	—	—
Trieste 2° mandamento	—	1	8	—	—	—	2	—	—
Trieste 3° mandamento	—	1	5	—	—	—	2	—	—
Trieste urbana	—	1	5	—	—	—	3	—	—
Tribunale di Zara:									
Preture di:									
Lagosta	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Zara	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Sezione di Corte di appello di Trento	1	—	12	1	3	1	4	—	2
Tribunale di:									
Bolzano	1	—	17	1	6	1	4	—	2
Rovereto	1	—	10	1	4	1	4	—	2
Trento	1	—	17	1	6	1	4	—	2
Tribunale di Bolzano:									
Preture di:									
Bolzano	—	1	8	—	—	—	2	—	—
Bressanone	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Brunico	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Caldaro	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Chiusa	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Cortina d'Ampezzo	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Glorenza	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Lana	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Marebbe	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Merano	—	1	9	—	—	—	2	—	—
Monguelfo	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Ortisei	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Silandro	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Vipiteno	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Tribunale di Rovereto:									
Preture di:									
Ala	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Condino	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Riva	—	1	7	—	—	—	1	—	—
Rovereto	—	1	9	—	—	—	2	—	—
Stenico	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Tione	—	1	4	—	—	—	1	—	—
Tribunale di Trento:									
Preture di:									
Borgo	—	1	5	—	—	—	1	—	—
Cavalese	—	1	5	—	—	—	1	—	—
Cembra	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Cles	—	1	6	—	—	—	1	—	—
Egna	—	1	3	—	—	—	1	—	—

Segue: TABELLA E.

UFFICIO GIUDIZIARIO	Cancellieri e segretari					Uscieri			
						delle cancellerie		delle segreterie	
	Canc. capi con funzioni direttive	Canc. con funzioni direttive	Cancellieri	Segr. capi con funzioni direttive	Segretari	Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Fondo	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Malè	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Mezzolombardo . .	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Pergine	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Primiero	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Strigno	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Trento.	—	1	8	—	—	—	1	—	—
Vezzano	—	1	2	—	—	—	1	—	—

RIASSUNTO.

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellieri e segretari						Uscieri		
	Canc. capi con funzioni direttive	Canc. con funzioni direttive	Cancellieri	Segretari capi con funzioni direttive	Segretari	Totale	Uscieri capi	Uscieri	Totale
Corte di appello . .	2	—	32	2	11	47	2	12	14
Tribunali	8	—	138	8	43	197	8	52	60
Preture	—	70	236	—	—	306	—	86	86
Totali . . .	10	70	406	10	54	550	10	150	160

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:

OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. **2108**.

Approvazione dello statuto del Monte di pietà di Feltre.

N. **2108**. R. decreto 15 settembre 1923, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si approva il nuovo statuto del Monte di pietà di Feltre.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. **2109**.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Ximenes» di Trapani.

N. **2109**. R. decreto 6 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Ximenes», di Trapani, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Paganica (Aquila), di S. Angelo di Brolo (Messina) e di Tissi (Sassari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paganica, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

Una viva agitazione, da tempo manifestatasi contro l'amministrazione del comune di Paganica, indusse nel luglio scorso il prefetto di Aquila a disporre un'inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda.

L'inquirente ha posto in luce la incuria dell'Amministrazione in questioni di vitale importanza per la popolazione, quali la chiusura dell'asilo infantile, la riapertura della farmacia, la costruzione delle strade comunali obbligatorie.

Dal 1913 il Consiglio comunale non ha deliberato i conti consuntivi, e, per l'inerzia degli amministratori, che non volevano provvedere all'aumento delle tasse comunali mantenute in limite addirittura inadeguati, da parecchi anni i bilanci sono stati compilati d'ufficio dalla Prefettura.

Atti di favoritismo e di partigianeria sono stati compiuti in materia di spedalità, di esecuzione di pubblici lavori, di rilascio di certificati; trascurata la presentazione della contabilità del magazzeno annonario; fondi di pertinenza della gestione dei sussidi militari sono stati erogati nel pagamento di spese comunali; gli interessi del Comune sono stati mal tutelati nel ritardare l'acquisto di un edificio, che dovette in seguito essere riscattato con un soprapprezzo; la situazione finanziaria dell'azienda si presenta difficilissima.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, la Giunta municipale ha presentato un memoriale di controdeduzioni, che non appaiono attendibili.

L'Amministrazione poi ha perduto del tutto la fiducia della popolazione, e per le dimissioni di un assessore e di vari consiglieri si trova, di fatto, nell'impossibilità di funzionare regolarmente, tanto che le adunanze del Consiglio riescono abitualmente deserte.

E poichè in tali condizioni, l'ulteriore permanenza in carica degli attuali amministratori, che hanno ormai contro di sè la maggioranza della popolazione, potrebbe dar luogo a perturbamenti, che non si sono verificati finora per il pronto intervento del Commissario d'inchiesta e per la fiducia attesa dei provvedimenti del Governo, si rende indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paganica, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Emilio De Bonis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

SIRE,

Un'inchiesta eseguita nel luglio scorso, in seguito alla presentazione di reclami e lagnanze, ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di S. Angelo di Brolo; disordine negli uffici comunali, e particolarmente negli archivi; mancanza di registri e scritturazioni, anche contabili, rese obbligatorie dalla legge, opere pubbliche concesse in appalto senza le prescritte gare ed eseguite esclusivamente per favorire gli interessi di determinate persone; mancata riscossione di crediti e resa di conti consuntivi, occupazioni di suoli comunali senza regolari concessioni; deplorevole abbandono dei pubblici servizi. Particolari rilievi ha mosso l'inquirente all'amministrazione della gestione degli approvvigionamenti, tenuta senza controlli e senza regolari contabilità e chiusasi sensa utili con un notevole debito verso il Consorzio provinciale, e nella gestione del dazio consumo, concessa in appalto per un canone irrisorio e condotta senza sorveglianza alcuna da parte dell'Amministrazione con danno della finanza municipale.

Tali irregolarità emergenti dalla relazione di inchiesta sono state contestate all'Amministrazione; ma le deduzioni, rese dal Consiglio comunale nell'adunanza del 31 luglio u. s., non sembrano esaurienti e non valgono certamente a diminuire la gravità delle accuse.

Nella popolazione, poi, per il cattivo funzionamento dei servizi si è determinato in vivace movimento ostile agli amministratori del Municipio; il malcontento cresce continuamente ed è stato già causa di qualche incidente, che potrebbe ripetersi; ed in tali condizioni di ambiente la quiete cittadina potrebbe da un momento all'altro essere gravemente turbata.

Si rende pertanto indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Angelo di Brolo, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Riccardo Errante è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tissi, in provincia di Sassari.

SIRE,

Il comune di Tissi è da tempo agitato da profonde competizioni di parte che hanno reso sempre stentato e difficile il funzionamento di quella civica azienda.

Nelle elezioni del 1920 si era convenuto fra i partiti in lotta di disertare i comizi elettorali in attesa che s'iniziasse, per il bene del paese, un accordo duraturo da rendere possibile, con la pacificazione degli animi, una proficua gestione del Comune; ma una delle frazioni contendenti, violando l'accordo, si presentò alle urne ed elesse da sola l'attuale Amministrazione, che raccogliendo i suffragi soltanto di una parte minima degli elettori, aveva in sè originariamente profondi germi di discordia e di dissoluzione.

Le condizioni dello spirito pubblico, profondamente inasprite dal risultato delle elezioni, sono andate mano a mano peggiorando, così che il prefetto di Sassari, temendosi disordini, dispose nel maggio scorso una inchiesta sull'Amministrazione comunale, che accertò notevoli irregolarità.

Gli uffici municipali infatti non funzionano regolarmente; il personale riscuote eccessive retribuzioni; il servizio di assistenza medica e farmaceutica è deficientemente condotto; la gestione economica del dazio non è redditizia; alcuni terreni comunali si trovano in fitto agli amministratori senza contratto; il Comune assume l'onere della manutenzione delle strade vicinali ed ha trascurato il riconoscimento del suo diritto di proprietà sulle acque reflue della pubblica fontana. L'Amministrazione, contrastata nella sua azione dalla tenace ostilità popolare, ha trascurato i servizi e si è rivelata incapace a gestire l'azienda, ed, esaurendo la sua attività in sterili lotte di parte, costituisce essa stessa una causa persistente di perturbamento della pubblica quiete.

Le deduzioni rese dal Consiglio comunale il 29 luglio u. s. sugli addebiti commissariali non sono esaurienti e l'anormale eccitazione dell'ambiente, profondamente turbato dalle animosità partigiane, rende per altro necessaria l'adozione di straordinari provvedimenti all'intento di prevenire incresciosi incidenti, che si potrebbero da un momento all'altro verificare.

Si rende pertanto indispensabile per prevalenti ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tissi, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Oreste Leoncavallo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923.
Inscrizione di strade comunali nell'elenco delle strade provinciali di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 gennaio 1923, con cui il Consiglio provinciale di Macerata stabiliva di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali, le seguenti strade comunali:

1° Apirana-Settempedana, dalla provinciale Pia a circa 6 km. da Sanseverino al torrente Cotone, confine con la provincia di Ancona;

2° Marina, dalla provinciale S. Angelo-M. S. Martino dopo Penna al confine con la provincia di Ascoli;

3° Treiese, dalla Settempedana-Camerte presso Rio Torbido alla Cingolana;

4° Entoggese, da Urbisaglia a Tolentino;

5° Potentina, da Macerata-Piazza Sauro, al porto Potenza Picena;

Ritenuto che, procedutosi alla prescritta pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la prima di dette strade ha grande importanza per le relazioni agricole e commerciali della Provincia, in quanto serve a stabilire la comunicazione fra la ferrovia Portocivitanova-Fabriano e la ferrovia Ancona-Roma;

Che pure la seconda ha grande importanza per le relazioni commerciali della Provincia, in quanto serve a facilitare le comunicazioni con la finitima provincia di Ascoli;

Che la terza delle strade suaccennate costituisce una trasversale per le comunicazioni fra la provincia di Ancona e la ferrovia Portocivitanova-Fabriano;

Che la quarta serve a procurare a molti Comuni della Valle del Chienti una comunicazione più diretta con Tolentino, centro industriale toccato della ferrovia;

Che la quinta attraversa una regione eminentemente agricola e fa capo alla ferrovia Ancona-Foggia;

Che pertanto tutte le strade di cui si tratta hanno i caratteri richiesti dall'art. 13, lett. *d*) della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarate provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nell'elenco delle provinciali di Macerata le seguenti strade comunali:

1° Apirana-Settempedana, dalla provinciale Pia a circa 6 km. da Sanseverino al torrente Cotone, confine con la provincia di Ancona;

2° Marina, dalla provinciale S. Angelo-M. S. Martino dopo Penna al confine con la provincia di Ascoli;

3° Treiese, dalla Settempedana-Camerte presso Rio Torbido alla Cingolana;

4° Entoggese, da Urbisaglia a Tolentino;

5° Potentina, da Macerata-Piazza Sauro al porto Potenza Picena.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1923.
Delimitazione della «Zona delle operazioni» e della «Zona delle azioni di combattimento» - (Stato maggiore centrale - Ufficio storico).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto in data 12 luglio 1923, n. 1491 che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1923, n. 169).

Visto i bandi, ordinanze e proclami emanati durante la guerra italo-austriaca 1915-1918.

Visto le disposizioni emanate in materia amministrativa circa la concessione delle indennità di guerra alle truppe mobilitate e consultati i diari delle grandi unità;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Il limite della « Zona delle operazioni » e della « Zona delle azioni di combattimento » deve intendersi fissato come segue:

A) Limite della zona delle operazioni:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 16 *maggio* 1916.

a) La linea Dogana Campocologno - Madonna di Tirano Tirano - Stazzona - Tresenda - Monte Lavazza - Monte Torena - Monte Gleno - Monte Vena - Monte Venerocolo - Monte Campione - Cima Bagozza - Cima Bacchetta discendendo per la dorsale fino a Breno.

b) Stradale - Breno - Darfo sulla destra dell'Oglio.

c) Linea Darfo - Monte Muffetto - Bovegno - Brozzo - Lodrino - Casto - Vestone - Vobarno - Monte Tratto - Gaino - Toscolano - Torri del Benaco - Albisano - Castione Veronese - Caprino Veronese - mette a Platano.

d) Linea immaginaria Platano - Brentino - Breonio - Erbezzo - Valdiporro - Camposilvano - Selva di Progno - Crespadoro - Valdagno - Schio.

e) Strada ferroviaria a scartamento ridotto - Schio - Piovene.

f) Linea stradale Piovene - Caltrano - Lugo di Vicenza - Campana - Sasso - Valstagna - Primolano - Arsiè - Fonzaso - Arten - Pedavena - Foen - Villabruna.

g) Linea immaginaria Torrente Cavorame - Piz di Sagron - Croda Grande - Monte Agner - Colle di Solane - Limite sud dell'abitato di Taibon-Listolade - Rio Corpassa - Monte Civetta - Lago Coldai - Forcella d'Alleghe - Forcella Staulanza - Forcella Forada - Rio Corotto - Rio Orsolina - S. Vito al Cadore - Rio Secco - Forcella Piccola - Torrente Oten - Vallesella - Val Talagona - Monte Cridola.

h) la linea del vecchio confine da Monte Cridola alle sorgenti del Torrente Pesarina - del Pesarina - degli abitati di Comeglians - Ravascletto - Cercivento - Paluzza - Ligosullo - Paularo - Salino - Monte Sernio - Mogessa - Moggio - Resiutta - Monte Spiz - Forca Campidello - Monte Musi - Passo di Tanameje - Montemaggiore.

i) Linea segnata dal corso del torrente Natisone dalle sue origini alla sua confluenza nel Torre - il Torre - l'Isonzo.

dal 16 *maggio* 1916 *al* 24 *ottobre* 1917:

a) La linea sopradescritta fino a Valdagno.

b) La linea stradale Valdagno - Cornedo - Castelgomberto - Sovizzo - Creazzo - Osteria all'Albera (posta a nord di Vicenza sullo stradale di Schio).

c) La linea dall'Osteria all'Albera risalendo il corso del torrente Timonchio - Polegge - Povolaro - Sandrigo - Ancignano - Marostica - Bassano escluso l'abitato - Solagna - Mignano.

d) Linea immaginaria Mignano - Monte Raniero - Monte Oro - Monte Coston - Monte Grappa - Col dell'Orso - Monte Fontana Secca - Fonzaso - Arten - Pedavena - Villabruna - Valle torrente Cavorame - Piz Sagron - Cimon di Piz - Forcella Pelze - Monte Prabello - Stua - Col Bel - Monte Pizzon - Sasso di S. Martino - Monte Cielo - Forcella Giaon - Monte Castello - Monte Tamer - Passo Duran - Monte Mojazza - Monte Civetta - Lago Coldai - Forcella d'Alleghe - Forcella Staulanza - Forcella Forada - Rio Corotto - Rio Orsoline - San Vito di Cadore - Rio Secco - Forcella Piccola - Torrente Oten - Vallesella - Val Talagona - Monte Cridola.

e) La linea del vecchio confine da Monte Cridola a Monte Pallone.

f) La linea Monte Pallone - Monte Pieltinis - Monte Navarsa - Monte Forchià - Monte Arvenis - Monte Dauda - Monte Cabia - Monte Palavierte - Monte Palis - Monte Ciucis - Monte Plauris - Monte Cadin - Monte Musi - Passo di Tanameje - Montemaggiore - (Tale linea il 14/7/1917 sarà sostituita dalla seguente: Monte Pallone - Monte Pieltinis - Monte Navarza - Monte Forchià - Monte Arvenis - Monte Dauda - Monte Cabia - Monte Palavierte - Monte Palis - corso del Fella dalla confluenza dell'Aupa alla confluenza della Resia - Monte Staulizze - Curnic - Monte Sart - Monte Kiia - Monte Nischevuark - Montemaggiore).

g) La linea del torrente Natisone dalle sorgenti fino alla passarella ad ovest di S. Pietro - Linea che dallo sbocco nord di S. Pietro al Natisone (a km. 7 dalla strada di Pulfero) per Passo Clancia raggiunge il torrente Alberone fino alla confluenza coll'Erbezzo - Torrente Erbezzo fino alla confluenza del Rio Boschin - Rio Boschin fino alla carrareccia di Case Moldiara - tratto di detta carrareccia fino all'incontro della strada di Plagnava - Monte Brischis - Castello di Albana - Ponte di Albana - Fiume Judrio - vecchio confine fino al Natisone.

h) Linea del Torre dalla confluenza col Natisone al Ponte di Versa.

i) Linea dal ponte di Versa - Tapogliano - Campolongo - Ruda - Villa Vicentina - Borgo S. Antonio - S. Valentino - Strada di Borgo S. Lorenzo - Canale Tiel - C. della Madonna - Muson - Canale S. Marco - Panigaj - Casa Tarlavo - Canale di S. Giuliano - Canale Anfora Vecchia - Porto Buso.

dal 24 *ottobre* 1917 *al* 4 *novembre* 1918.

a) Linea precedente fino a Sovizzo.

b) Linea del fiume Rotrone da Sovizzo fino all'incontro di detto fiume colla ferrovia Verona-Vicenza - Ferrovia Verona-Vicenza dal punto predetto fino alla strada Vicenza-Longara-Debba - Strada Vicenza-Longara-Debba - Corso del fiume Bacchiglione - Bivio di Selvazzano - Bagni - Canale di Bassanello - C. Trieste - Canale Roncajette da C. Trieste a S. Gregorio - Canale del Piovoso da S. Gregorio a Strà - Fiume Brenta da Strà alle Foci.

B) Limite della zona delle azioni di combattimento.

1. Dallo Stelvio al Garda:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 24 *ottobre* 1918.

a) La linea immaginaria che da Passo Rims per Punta delle Scale - Oga mette a Torregna.

b) La linea stradale Torregna - S. Caterina Valfurva.

c) La linea immaginaria che da S. Caterina per Monte Gavia - Monte Coleazzo - Temù - Monte Avio - Corno Baitone - Monte Blisie - Monte Frisozzo - Passo di Mezzamalga - Monte Bignone - Monte Galliner - Monte Frerone - Monte Caren - Costone Dolo - Monte Carena - Ponte Caffaro - Cima Spessa - Monte Lavino - Cima Veccia mette a Limone.

2. Dal Garda a Val Biois:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 18 *maggio* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Monte Pasubio - Monte Tormeno - Pedescala - Monte Erio - Albergo del Ghertele - Passo della Caldiera - Ospedaletto - Monte Fierollo mette a Tolva.

b) La linea immaginaria che da Tolva per Canale Sanbovo - Lago Calaita - Cima di Sedole - Cimon della Stia mette alla confluenza del Rio Valfredda col torrente Biois.

dal 18 *maggio* 1916 *al* 28 *giugno* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Torrente Ala - Cima Carega - Monte Baffelan - Valli dei Signori - Cima Enna - S. Caterina Monte di Grumo - Monte Bertiaga - Montagna Nuova mette a Valstagna.

b) La linea del fiume Brenta da Valstagna a Primolano.

c) La linea immaginaria che da Primolano per Colle di Mangà - Monte Agaro mette a Tolva.

d) La linea descritta al *b*) del comma precedente.

dal 28 *giugno* 1916 *al* 30 *agosto* 1916.

a) La linea descritta al comma precedente fino al Monte Bertiaga.

b) La linea immaginaria che da Monte Bertiaga - Col del Rosso - Il Buso - Monte Meletta - Osteria Barricata - Mulattiera Osteria Barricata - Selva - Cinte di Tesino - Monte Fierollo mette a Tolva.

c) La linea descritta al *d*) del comma precedente.

dal 30 *agosto* 1916 *al* 31 *ottobre* 1917.

a) La linea descritta al comma precedente fino al Monte Fierollo.

b) La linea immaginaria che da Monte Fierollo per il Pasetto - Col della Croce - Cima di Valsorda - Cima Scanajol - Rifugio Rosetta - vecchio confine fino al Passo di Fiocobon mette alla confluenza del Rio Valfredda col Torrente Biois.

3. Dal Garda alla foce del Piave;

dal 31 *ottobre* 1917 *al* 24 *ottobre* 1918.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Torrente Ala - Monte Carega - Monte Baffelan - Valli dei Signori - Cima Enna - S. Caterina - Carrè - Monte Cavalletto - Conco - Pove - Crespano - Parr. Monfumo mette a Montebelluna.

b) Linea immaginaria che da Montebelluna per Selva - Povegliano mette a Vacil.

c) Il torrente Musestre da Vacil a Spercenigo.

d) La strada da Spercenigo fino al suo incontro col fiume Vallio - il Vallio fino a Casa Nuova.

e) La linea che da Casa Nuova per la Salina mette al mare.

4. Dalla Valle Biois al Monte Canin:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 24 *ottobre* 1917.

a) La linea immaginaria che dalla confluenza del Rio Valfredda col torrente Biois per Forcella di Pianezze - Sottoguda mette a Caprile.

b) La linea immaginaria che da Caprile per Selva Bellunese - Monte Cernera mette a Casera Giau.

c) La mulattiera di Casera Giau fino al suo incontro con la strada di Cortina d'Ampezzo e la strada di Cortina d'Ampezzo fino al suo incontro con la strada di Valle Ansiei.

d) La linea immaginaria che dall'incontro della strada di Cortina d'Ampezzo con quella di Valle Ansiei per Cima Cadini - Passo C. Bagni - Dossoledo - S. Pietro di Cadore - Monte Terza Piccola - Monte Sieraspiz - Monte Pleros - Rigolato - Monte Piccimede - Monte Zoufplan - Ligosullo - Paularo - Monte Fuarmi - Monte Flop - Monte Forciadizze - Monte Gleriis mette a Dogna.

e) La linea immaginaria che da Dogna per Cuel della Berretta - Monte Cimone mette a Monte Canin.

5. Da Monte Canin al mare:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 17 *agosto* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Monte Canin per Monte Baba - Monte Stol mette a Boriana.

b) La linea stradale che da Boriana per Creda mette a Staroselo.

c) La linea immaginaria che da Staroselo per Luico - Monte Nagunach - Monte Xum mette allo Judrio.

d) La linea del fiume Judrio fino a Bodigoi.

e) La linea immaginaria che da Bodigoi per Claunicco - Medana - Medea - mette allo Judrio.

f) La linea dello Judrio fino alla sua confluenza col Torre - il Torre fino alla sua confluenza con l'Isonzo - l'Isonzo fino al mare.

dal 17 *agosto* 1916 *al* 12 *settembre* 1917.

a) La linea descritta agli *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) del comma precedente fino a Medana.

b) La linea immaginaria che da Medana mette a Vipulzano.

c) La linea stradale che da Vipulzano per Mossa - San Lorenzo di Mossa - Farra - Gradisca - Sagrado - Redipuglia - S. Zanut - Begliano - S. Canziano mette all'Isonzo.

d) La linea dell'Isonzo dallo stradale di S. Canziano al mare.

dal 12 *settembre* 1917 *al* 24 *ottobre* 1917.

a) La linea descritta alla lettera *a*) del comma precedente fino a Monte Xum - Judrio.

b) La linea immaginiaria che da Monte Xum - Judrio per Kambresco mette ad Ajba.

c) La linea dell'Isonzo da Ajba fino a Plava.

d) La linea stradale che da Plava per Verhovlje - Quisca - Cerovo - Vipulzano mette a Mossa.

e) La linea descritta ai *c*) e *d*) del comma precedente da Mossa al mare.

dal 24 *ottobre* 1917 *al* 2 *novembre* 1917.

a) Dovrà considerarsi zona delle azioni di combattimento, tutta la zona a nord ed oriente della linea stabilita al n. 3.

6. Dallo Stelvio al mare:

dal 24 *ottobre al* 4 *novembre* 1918.

a) Dovrà considerarsi zona delle azioni di combattimento tutta la zona compresa fra la linea descritta ai numeri 1 e 3 e quella raggiunta dalle truppe italiane all'atto dell'armistizio.

La linea immaginaria che dal Giogo dello Stelvio per Glurns - Schoentauf Spitz - Tufer Spitz - Sandhof - Monte Alto - Passo della Mendola - Salorno - Cembra - Viarago -Vitriolo - Torcegno - Canale S. Bovo - M. Alto di Pelsa - Passo Duran Valle di Cadore - Calalzo - Domegge - Pale Candele - Forca degli Agnelli - Tramonti di Sopra - Villa - Tolmezzo - Resiutta - Piano - Pontebba - Dogna - Saletto - Plezzo - Saga - Caporetto - Tolmino - S. Lucia - Auzza - Canale - Deskla - Plava - S. Mauro - Gorizia - Farra - Romans - Ajello - Cervignano - Aquileja mette a Grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1923.

Il Ministro: A. DIAZ.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1923.
Istituzione di un ufficio di porto in Zuetina.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, e 1 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062;

Vista la proposta del Governatore della Cirenaica per la istituzione di un ufficio di porto a Zuetina;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

Decreta:

E' istituito in Zuetina un ufficio di porto, cui sarà preposto un incaricato designato dal Governatore, il quale fisserà inoltre la data con cui devono intendersi iniziate le operazioni dell'ufficio.

Il Governatore medesimo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1923.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO COMMISSARIALE 30 settembre 1923.
Trattenimento in servizio dei militari specializzati aeronautici della classe 1902.

COMMISSARIATO DI AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della R. aeronautica;

Considerato che entro la prima decade del mese di ottobre c. a. sarà collocato in congedo il secondo semestre della classe 1902 e tenuto conto che tale provvedimento nei riguardi della R. aeronautica priverebbe i reparti dipendenti del personale specializzato e provetto necessario per il normale funzionamento dei servizi;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

I militari specializzati aeronautici della classe 1902, siano trattenuti in servizio fino a tutto il 1° marzo 1924. A partire da questa data, con disposizioni successive del Commissariato, essi saranno gradualmente avviati in congedo illimitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1923.

Il Vice commissario: FINZI.

Il Ministro delle finanze: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 15 corrente, in Caviola, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una Ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, lì 16 ottobre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 436	Belgio	114 20
Londra	99 89	Olanda	8 60
Svizzera	395 22	Pesos oro	16 09
Spagna	299 625	Pesos carta	7 08
Berlino	—	New-York	21 98
Vienna	0 032	Oro	424 11
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 01
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 315

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 60	Belgio	114 57
Londra	100 087	Olanda	8 685
Svizzera	396 51	Pesos oro	16 36
Spagna	300 —	Pesos carta	7 20
Berlino	—	New-York	22 042
Vienna	0 0315	Oro	425 306
Praga	65 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 80
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 26

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

2ª *pubblicazione* (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220 (tabella *A*) che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 12 giugno 1923;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore ordinario di matematica finanziaria.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto i lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni presentate.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 4.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra oggetto del concorso, col grado di ordinario, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore straordinario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

(1) **La prima pubblicazione** del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 194 del 18 agosto 1923.**

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.